



*Consiglio Nazionale
Ordine dei Tecnologi Alimentari*

CODICE DEONTOLOGICO

**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
DEL CODICE DEONTOLOGICO**





Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



CODICE DEONTOLOGICO ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Prefazione Normativa.....	5
Principi Generali	7
Art.1 - IL TECNOLOGO ALIMENTARE E LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.....	7
Art.2 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE.....	7
Art.3 - DEFINIZIONE	7
Art.4 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
Art.5 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	8
Art.6 - POTESTA' DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE.....	8
Art.7 - INOSSERVANZA	9
Art.8 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE	9
Art.9 - DOVERE DI OSSERVANZA DELLE NORME DEONTOLOGICHE	9
Art.10 - OBBLIGO DI VIGILANZA	9
Art.11 - COMPORTAMENTO SECONDO SCIENZA, COSCIENZA E PROFESSIONALITÀ	10
Art.12 - DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO	10
Art.13 - DOVERI DI LEALTA', CORRETTEZZA, PRUDENZA E DILIGENZA.....	10
Art.14 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA.....	11
Art.15 - DOVERE DI INDIPENDENZA INTELLETTUALE.....	11
Art.16 - DOVERE DI TUTELA	11
Art.17 - DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E COMPETENZA.....	12
Art.18 - AMBIENTE DI LAVORO	12
Art.19 - DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSOCIATIVO	12
Art.20 - TITOLO PROFESSIONALE E SUO UTILIZZO	13
Art.21 - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE	13
Art.22 - DIVIETO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI.....	13
Art.23 - ABUSO DI PROFESSIONE.....	13
Art.24 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA	13
Art.25 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE.....	14
Titolo II 14	
Rapporto con i Colleghi	14
Art.26 - RAPPORTI DI COLLEGANZA.....	14
Art.27 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE	15
Art.28 - CONCORRENZA SLEALE	15
Art.29 - NOTIZIE RIGUARDANTI I COLLEGHI	15
Art.30 - SOSTITUZIONE DI UN COLLEGA	15



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



Art.31	- RAPPORTI CON ARBITRI E CONSULENTI TECNICI.....	16
Art.32	- ARBITRATO	16

Titolo III 16

Rapporto con la Clientela.....		16
Art.33	- NATURA DEL RAPPORTO	16
Art.34	- RAPPORTO DI FIDUCIA.....	16
Art.35	- MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'	16
Art.36	- OBBLIGO DI INFORMAZIONE	17
Art.37	- AUTONOMIA DEL RAPPORTO	17
Art.38	- RESTITUZIONE DI DOCUMENTI.....	17
Art.39	- INCARICHI PROFESSIONALI.....	17
Art.40	- ONORARI PROFESSIONALI	17
Art.41	- CONFLITTO DI INTERESSI.....	18
Art.42	- INADEMPIENZA PROFESSIONALE.....	18
Art.43	- RECESSO O RINUNCIA.....	19

Titolo IV 19

Rapporto con la Collettività.....		19
Art.44	- SICUREZZA ALIMENTARE	19
Art.45	- SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA E SALUTE PUBBLICA	19
Art.46	- OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	20
Art.47	- VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI.....	20
Art.48	- VERIFICA DEI PRODOTTI ALIMENTARI.....	20
Art.49	- VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI	20
Art.50	- ATTIVITÀ ALL'ESTERO E ATTIVITÀ IN ITALIA DEI TECNOLOGI ALIMENTARI.....	20
Art.51	- RAPPORTI CON LA STAMPA.....	21
Art.52	- RAPPORTI CON I TERZI, COLLABORATORI E DIPENDENTI.....	21
Art.53	- TUTELA DELLA PROFESSIONE	21
Art.54	- IL TECNOLOGO ALIMENTARE DIPENDENTE O CONVENZIONATO.....	21
Art.55	- COINTERESSENZA.....	21

Titolo V 22

Certificazioni.....		22
Art.56	- CERTIFICAZIONI.....	22
Art.57	- PRESCRIZIONI	22



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



Titolo VI 22

Associazioni e Società	22
Art.58 - ASSOCIAZIONI E SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	22

Titolo VII 23

Rapporti con altre Professioni	23
Art.59 - RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI.....	23

Titolo VIII 23

Pubblicità Informativa	23
Art.60 - PUBBLICITA'	23

Titolo IX 24

Disposizioni Finali	24
Art.61 - PRINCIPI GENERALI.....	24
Art.62 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	24
Art.63 - REVISIONI E MODIFICHE.....	25
Art.64 - VALIDITA' ED ENTRATA IN VIGORE	25



PREFAZIONE NORMATIVA

- ☞ Vista la Legge 18-1-1994 n. 59 Ordinamento della professione di tecnologo alimentare. Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21, S.O.
- ☞ Visto D.P.R. 12-7-1999 n. 283 il Regolamento recante norme di esecuzione della L. 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 1999, n. 191.
- ☞ Visto il Decreto Legislativo 23-11-1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98;
- ☞ Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990);
- ☞ Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30-6-1999);
- ☞ Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17/8/2001 Suppl. Ordinario n. 212);
- ☞ Visto il D.lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29/7/2003 - Suppl. Ordinario n. 123);
- ☞ Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26-8-2005);
- ☞ Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228);
- ☞ Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75);
- ☞ Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011);
- ☞ Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
- ☞ Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012);
- ☞ Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6-4-2013);



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



- ☞ Vista la LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990)
- ☞ Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)
- ☞ Visto il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75)
- ☞ Visto il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011)
- ☞ Visto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)
- ☞ Visto il Codice deontologico Approvato durante la Riunione di Consiglio Nazionale in data approvato dal OTAN in data 24 Settembre 2003 e Confermato durante il Consiglio Nazionale in data 12 Marzo 2004

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti agli Albi degli Ordini dei Tecnologi Alimentari;

Ritenuta la necessità di adeguare ai recenti dispositivi legislativi emanati in materia

Adotta Il seguente Codice Deontologico.



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - IL TECNOLOGO ALIMENTARE E LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- 1) La deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole a cui ogni Tecnologo alimentare si deve attenere.

L'attività professionale del Tecnologo Alimentare è volta:

- ✓ a tutelare la salute dei consumatori considerando la sicurezza alimentare e la conformità degli alimenti alle normative in vigore come il primo dovere professionale;
- ✓ a lottare contro lo spreco, evitare per quanto possibile la distruzione di alimenti favorendo l'utilizzazione delle eccedenze a fini produttivi e per il sostentamento dei bisogni;
- ✓ a garantire l'innovazione nel rispetto della tradizione e assicurando che i prodotti alimentari soddisfino sempre meglio le esigenze dei consumatori in termini di salute, di nutrizione, di gusto, di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente, di costo e disponibilità;
- ✓ a portare nelle discussioni il contributo delle sue conoscenze evitando ogni eccesso ideologico e dialettico e nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale per contrastare ogni forma di illegalità e di frode.

Art.2 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE

- 1) La professione di Tecnologo Alimentare è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Art.3 - DEFINIZIONE

- 2) La deontologia professionale del Tecnologo Alimentare è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Tecnologo Alimentare deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. L'ignoranza della deontologia alimentare non esime dalla responsabilità disciplinare.



Art.4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2) I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
- 3) Il Tecnologo Alimentare è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione nell'esercizio dell'attività professionale, nei rapporti tra colleghi e nei confronti dei terzi.
- 4) L'ignoranza delle presenti norme deontologiche non costituisce causa di esclusione della responsabilità disciplinare.

Art.5 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

- 1) La responsabilità disciplinare deriva dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
- 2) Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.

Art.6 - POTESTA' DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE

- 1) I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
- 2) L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente.
- 3) Spetta ai competenti organi dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari la potestà di infliggere sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. A tal fine tali organi potranno attivarsi d'ufficio o su segnalazione di un iscritto all'albo o di un consumatore interessato.
- 4) Le sanzioni irrogate devono comunque essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
- 5) Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.



Art.7 - INOSSERVANZA

- 1) L'inosservanza o l'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti leggi.
- 2) La volontarietà della condotta, anche se omissiva, espongono il Tecnologo Alimentare alla responsabilità disciplinare.

Art.8 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

- 3) I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
- 4) L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico
- 5) Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare. Pertanto, anche qualora siano mossi vari addebiti nell'ambito di un unico procedimento, la sanzione deve essere unica.

Art.9 - DOVERE DI OSSERVANZA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

- 1) Nell'esercizio dell'attività professionale all'estero il Tecnologo Alimentare è soggetto all'osservanza delle presenti norme deontologiche nonché alle norme deontologiche, ove esistenti, del Paese in cui è svolta l'attività.
- 2) Del pari il Tecnologo Alimentare straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice Deontologico.

Art.10 - OBBLIGO DI VIGILANZA

- 1) La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine.
- 2) Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e segnala al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



Art.11 - COMPORTAMENTO SECONDO SCIENZA, COSCIENZA E PROFESSIONALITÀ

- 1) L'esercizio della professione del Tecnologo Alimentare deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Tecnologo Alimentare non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.

Art.12 - DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO

- 1) Il Tecnologo Alimentare deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
- 2) L'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica.
- 3) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a rispettare ed applicare le seguenti norme, sia per prestazioni professionali saltuarie che continuative.

Art.13 - DOVERI DI LEALTA', CORRETTEZZA, PRUDENZA E DILIGENZA

- 1) Il Tecnologo Alimentare deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e diligenza.
- 2) Nei casi in cui, nell'esercizio della professione, il Tecnologo Alimentare si trovi per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, di incompatibilità con il proprio stato giuridico o esistano specifiche ragioni di conflitto fra i propri doveri professionali e gli interessi di un cliente, deve dare comunicazione a tutti i soggetti interessati. Qualora lo ritenga opportuno, è facoltà del Tecnologo Alimentare di richiedere un parere al Consiglio del proprio Ordine Regionale. Laddove il conflitto di interessi non sia espressamente accettato dagli interessati o non possa essere in alcun modo rimosso, il Tecnologo Alimentare deve immediatamente rinunciare al mandato professionale.
- 3) Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del Tecnologo Alimentare che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio cliente.
- 4) Il Tecnologo Alimentare deve adempiere i propri doveri professionali con prudenza e diligenza.



Art.14 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

- 1) Il Tecnologo Alimentare può divulgare a terzi informazioni acquisite nell'esercizio della sua attività professionale solo su espressa autorizzazione del committente. In mancanza di tale autorizzazione, il Tecnologo Alimentare deve astenersi da qualunque forma di divulgazione di tali informazioni.
- 2) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a preservare la segretezza e la riservatezza anche delle informazioni che riguardino ex-clienti.
- 3) La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Tecnologo Alimentare per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
- 4) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
- 5) Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

Art.15 - DOVERE DI INDIPENDENZA INTELLETTUALE

- 1) Nell'esercizio dell'attività professionale il Tecnologo Alimentare ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.
- 2) Deve avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

Art.16 - DOVERE DI TUTELA

- 1) Il Tecnologo Alimentare è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela della salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, ittici, vegetale e del sottobosco.



Art.17 - DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E COMPETENZA

- 1) L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere che il Tecnologo abbia le specifiche competenze necessarie allo svolgimento dello specifico incarico. In ogni caso il Tecnologo Alimentare deve comunicare al committente le circostanze che potrebbero impedire il corretto svolgimento dell'attività richiesta, prospettando, qualora lo ritenga necessario, l'opportunità dell'integrazione con altro collega.
- 2) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale ed a curare l'aggiornamento delle proprie conoscenze, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli committenti, rispettare i bisogni della collettività e dare maggiore valore e credito all'esercizio della professione.
- 3) L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.
- 4) Il Tecnologo Alimentare deve conservare e accrescere le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. E' inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e alla evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse delle tecnologie agro-alimentari.
- 5) Il Tecnologo Alimentare deve, quando richiesto dall'Ordine professionale di competenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento.

Art.18 - AMBIENTE DI LAVORO

- 1) Il Tecnologo Alimentare deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il corretto svolgimento dell'attività professionale a tutela della salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari e della salute pubblica.

Art.19 - DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSOCIATIVO

- 1) Il Tecnologo Alimentare ha il dovere di provvedere, secondo le norme vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa cui partecipa secondo le norme vigenti.
- 2) Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare



Art.20 - TITOLO PROFESSIONALE E SUO UTILIZZO

- 3) Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.
- 4) La società professionale iscritta all'Albo dei Tecnologi Alimentari nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
- 5) Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito.

Art.21 - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

- 1) Il Tecnologo Alimentare, nell'esercizio della propria attività, deve astenersi da qualsiasi forma d'intermediazione a scopo di lucro.

Art.22 - DIVIETO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI

- 6) L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio della professione e per l'utilizzo del titolo di Tecnologo Alimentare.
- 7) Sono sanzionabili disciplinarmente, l'uso del titolo professionale in assenza dello stesso ovvero lo svolgimento d'attività in assenza di titolo o in periodo di sospensione. Dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

Art.23 - ABUSO DI PROFESSIONE

- 1) Ferme restando le disposizioni civili e penali in materia, al Tecnologo Alimentare è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ordine competente per territorio.

Art.24 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) L'iscritto risponde dei danni cagionati nell'esercizio della professione. L'iscritto ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e



valori. L'iscritto è disciplinarmente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate

- 2) L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

Art.25 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE

- 1) L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio Ordine. In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione, ha inoltre il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.

TITOLO II

RAPPORTO CON I COLLEGHI

Art.26 - RAPPORTI DI COLLEGANZA

- 1) I Tecnologi Alimentari iscritti all'Ordine devono svolgere le relative attività professionali secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge n.59/94 mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
- 2) Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione.
- 3) Il Tecnologo Alimentare deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale ed al fine di affermare un'identità professionale ed una cultura comune nei differenti settori in cui la professione si articola.
- 4) Il Tecnologo Alimentare deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.



Art.27 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- 1) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Tecnologo Alimentare che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza.

Art.28 - CONCORRENZA SLEALE

- 1) Il Tecnologo Alimentare si deve astenere da qualsiasi comportamento che possa definirsi di "concorrenza sleale".
- 2) È fatto inoltre divieto al Tecnologo Alimentare di sfruttare informazioni riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi congiunti al fine di assicurarsi la committenza.

Art.29 - NOTIZIE RIGUARDANTI I COLLEGHI

- 1) Eventuali violazioni del codice deontologico a carico di un Tecnologo Alimentare vanno denunciate per iscritto agli organi disciplinari ed è vietato darne diffusione.

Art.30 - SOSTITUZIONE DI UN COLLEGA

- 1) Il Tecnologo Alimentare che è chiamato da un collega a sostituirlo per un periodo concordato, è tenuto a cessare la sua attività al ritorno di quest'ultimo ed a fornirgli tutte le informazioni rilevanti circa il lavoro svolto.
- 2) Gli onorari spettanti al Tecnologo Alimentare per l'attività prestata durante la sostituzione devono essere previamente concordati tra i professionisti, nel rispetto della dignità professionale e delle tariffe professionali vigenti. Nei casi dubbi o controversi, i professionisti devono rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza, al quale spetta la potestà di decidere in merito con funzioni di arbitro imparziale tra le parti.
- 3) Il Tecnologo Alimentare chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo aver accertato che la committenza abbia esonerato i professionisti precedentemente incaricati, sincerandosi che gli stessi siano stati regolarmente pagati.



Art.31 - RAPPORTI CON ARBITRI E CONSULENTI TECNICI

- 1) Il Tecnologo Alimentare deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

Art.32 - ARBITRATO

- 1) Il Tecnologo Alimentare che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il Tecnologo Alimentare non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l'autonomia.
- 2) In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto. In ogni caso, il Tecnologo Alimentare deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III

RAPPORTO CON LA CLIENTELA

Art.33 - NATURA DEL RAPPORTO

- 1) L'attività professionale esercitata dal Tecnologo Alimentare è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati.

Art.34 - RAPPORTO DI FIDUCIA

- 1) Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale.
- 2) L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che la assista.

Art.35 - MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'

- 1) Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza ed indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente.



Art.36 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE

- 1) E' dovere del Tecnologo Alimentare rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative secondo correttezza e verità.

Art.37 - AUTONOMIA DEL RAPPORTO

- 1) Il Tecnologo Alimentare ha l'obbligo di salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell'osservanza della legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica professionale.
- 2) Il Tecnologo Alimentare non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.
- 3) Il Tecnologo Alimentare deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita.

Art.38 - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

- 1) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a restituire al committente tutta la documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso.
- 2) Il Tecnologo Alimentare può trattenere la documentazione clinica originale ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
- 3) Il Tecnologo Alimentare può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica.

Art.39 - INCARICHI PROFESSIONALI

- 1) Il Tecnologo Alimentare deve definire preventivamente e chiaramente con il committente i contenuti ed i termini degli incarichi professionali conferitigli, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle norme del presente Codice Deontologico.

Art.40 - ONORARI PROFESSIONALI

- 1) Il Tecnologo Alimentare determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Ferme restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere



commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.

- 2) Il Tecnologo Alimentare non deve percepire onorari diversi da quelli indicati nelle vigenti tariffe professionali o nelle convenzioni concordate con l'Ordine; può, tuttavia, prestare la propria opera a titolo gratuito, purché la forma ed il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza.
- 3) Salvi diversi accordi concordati preventivamente con il cliente, il Tecnologo Alimentare è tenuto a definire il suo onorario all'inizio della prestazione. In tal caso ulteriori richieste saranno avanzate solo se motivate da evidenze oggettive.
- 4) Il Tecnologo Alimentare ha diritto a percepire sempre il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, nonché un corrispettivo per l'attività prestata anche se, per cause sopravvenute, la prestazione professionale sia interrotta o non abbia seguito.
- 5) A richiesta, il Tecnologo Alimentare ha diritto a ricevere un acconto sul corrispettivo degli onorari nel corso di svolgimento dell'incarico. Il Tecnologo Alimentare può richiedere al cliente l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e ottenere il giusto compenso al termine dell'incarico.
- 6) È consentito al Tecnologo Alimentare concordare onorari, anche forfettari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
- 7) Il Tecnologo Alimentare, in particolari situazioni con carattere di eccezionalità, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art.41 - CONFLITTO DI INTERESSI

- 1) Il Tecnologo Alimentare ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, la salute pubblica, la salubrità e la sicurezza alimentare dei prodotti alimentari, il benessere dei consumatori, la veridicità dei risultati di una ricerca, l'oggettività della prestazione d'informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.

Art.42 - INADEMPIENZA PROFESSIONALE

- 1) Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza del dovere di tutela dell'igiene, qualità, salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti alimentari e dei diritti del cliente.



Art.43 - RECESSO O RINUNCIA

- 1) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente, quando insorga una qualunque causa di incompatibilità e quando la volontà del committente può indurre a compiere o ad avallare azioni professionalmente contrarie alle vigenti disposizioni legislative ed alle norme del presente Codice Deontologico. In tale caso, il professionista è tenuto a porre in essere tutti gli atti e le misure idonee ad evitare danni al cliente ed alla sua figura professionale ed a recedere comunque dal rapporto professionale.
- 2) Il Tecnologo Alimentare, fatta eccezione per i casi di emergenza sanitaria alimentare, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.
- 3) Il Tecnologo Alimentare è tenuto altresì a recedere dall'incarico ogni qualvolta sia venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.

TITOLO IV

RAPPORTO CON LA COLLETTIVITÀ

Art.44 - SICUREZZA ALIMENTARE

- 1) Il Tecnologo Alimentare utilizza le proprie competenze per contribuire a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare così come definiti dalla F.A. O. (1996):
“La sicurezza alimentare esiste quando tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico ed economico ad una quantità di cibo sufficiente, sicuro e nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e preferenze alimentari per una vita attiva e sana”.

Art.45 - SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA E SALUTE PUBBLICA

- 1) Il Tecnologo Alimentare ha l'obbligo di utilizzare le proprie competenze a vantaggio della salute pubblica contrastando ogni forma di frode, contraffazione e illecito, svolgendo la propria attività sempre nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie dei prodotti alimentari.
- 2) Il Tecnologo Alimentare nell'ambito della propria attività si impegna a vigilare sulla sicurezza e sulla qualità merceologica degli alimenti. Laddove egli riscontri irregolarità o situazioni che possano compromettere la qualità merceologica o la sicurezza degli alimenti e del consumatore, si impegna a segnalare il fatto al responsabile dell'attività o, se la situazione lo richiede, alle Autorità competenti affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.



Art.46 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1) Nell'ambito della propria attività, il Tecnologo Alimentare ha il dovere e la responsabilità di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia alimentare e le altre prescrizioni applicabili al settore, fornendo in merito, ove occorra, opportune delucidazioni circa il contenuto, l'ambito di applicazione e consigliando il corretto comportamento da adottare.

Art.47 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

- 1) Nell'ambito della propria attività il Tecnologo Alimentare si pone come obiettivo la massima valorizzazione delle risorse naturali e il minimo spreco di sostanze alimentari, contribuendo alla realizzazione di efficaci sistemi di recupero e realizzando sistemi di valorizzazione di eccedenze.

Art.48 - VERIFICA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

- 1) Nell'ambito delle produzioni ed innovazioni dei prodotti alimentari, per quanto di sua competenza, il Tecnologo Alimentare, prima di consentire l'immissione del prodotto sul mercato, è tenuto ad effettuare le verifiche necessarie a salvaguardia delle esigenze e della salute dei consumatori, con particolare riguardo a quelle categorie di consumatori con esigenze particolari.

Art.49 - VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI

- 1) Il Tecnologo Alimentare, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, deve favorire sia la valorizzazione delle produzioni tipiche ed artigianali, sia lo sviluppo industriale con tecnologie innovative, incoraggiando l'accrescimento economico e socio-culturale. L'applicazione dei metodi produttivi utilizzati deve in ogni modo garantire la sicurezza igienico-sanitaria e la salute del consumatore.

Art.50 - ATTIVITÀ ALL'ESTERO E ATTIVITÀ IN ITALIA DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

- 1) Nell'esercizio di attività professionali all'estero, ove consentite, il Tecnologo Alimentare italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e della legislazione dello Stato in cui viene svolta l'attività.
- 2) Il Tecnologo Alimentare comunitario o di Paese terzo, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.



Art.51 - RAPPORTI CON LA STAMPA

- 1) Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Tecnologo Alimentare deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto.

Art.52 - RAPPORTI CON I TERZI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

- 1) Il Tecnologo Alimentare ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
- 2) L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti al reciproco rispetto e all'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi loro applicabili.

Art.53 - TUTELA DELLA PROFESSIONE

- 1) Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Tecnologi Alimentari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati.

Art.54 - IL TECNOLOGO ALIMENTARE DIPENDENTE O CONVENZIONATO

- 1) Il Tecnologo Alimentare che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell'ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine di appartenenza.
- 2) Il Tecnologo Alimentare dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l'assenza di possibili conflitti d'interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all'attività privata, devono informarne i competenti Ordini regionali.

Art.55 - COINTERESSENZA

- 1) Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Tecnologo Alimentare, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.



TITOLO V

CERTIFICAZIONI

Art.56 - CERTIFICAZIONI

- 1) Il Tecnologo Alimentare, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. E' tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Art.57 - PRESCRIZIONI

- 1) Il Tecnologo Alimentare deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni tecniche, tecnologiche e migliorative consigliate, sull'uso di apparecchiature e sistemi di trattamento dei prodotti alimentari e per i derivati sottoprodotti.
- 2) i mezzi e le procedure da attuare assicurandosi lo stato di salubrità e di sicurezza alimentare del prodotto alimentare finale e del destinatario consumatore. E' obbligo del Tecnologo Alimentare ottemperare ai doveri di informazione, nei casi di interesse specifico, previsti dal sistema allerta sanitario nazionale relativo ai prodotti agro-alimentari.

TITOLO VI

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

Art.58 - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- 1) I Tecnologi Alimentari iscritti all'Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine di appartenenza dei Tecnologi Alimentari interessati e presso l'Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l'attività professionale di competenza.



TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

Art.59 - RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

- 1) Il Tecnologo Alimentare, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze. Eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine.
- 2) L'iscritto non può divulgare documenti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da altri professionisti.

TITOLO VIII

PUBBLICITÀ INFORMATIVA

Art.60 - PUBBLICITA'

- 1) Al Tecnologo Alimentare è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, il curriculum professionale ed i titoli, le qualifiche professionali, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni.
- 2) La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine regionale.
- 3) Il Tecnologo Alimentare che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
- 4) E' vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- 5) Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione e diffusione il Tecnologo Alimentare deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza verso i clienti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. E' fatto in ogni caso espresso divieto



dell'uso d'espressioni sconvenienti ed offensive, indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, nell'espletamento dell'attività professionale in genere.

- 6) La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 - PRINCIPI GENERALI

- 1) Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
- 2) Gli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari sono tenuti a inviare ai propri iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell'attività istituzionale di aggiornamento e formazione.

Art.62 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 3) Le regole riportate nel presente Codice Deontologico sono uniche ed hanno valenza a carattere nazionale.
- 4) Gli Ordini Regionali non possono emettere delibere inerenti l'etica professionale. Tuttavia l'Ordine Regionale potrà proporre all'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine Nazionale eventuali suggerimenti, ponendosi come unico obiettivo il migliore svolgimento dell'esercizio della professione stessa.
- 5) Tutti i provvedimenti e le delibere adottate dai vari Ordini Regionali e dall'Ordine Nazionale, non possono in alcun caso essere in contrasto con le norme ed i principi espressi dal presente Codice Deontologico.



Art.63 - REVISIONI E MODIFICHE

- 1) Le norme del presente Codice Deontologico saranno integrate e revisionate ogni anno da un'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine Nazionale, al fine di adeguare il Codice stesso alle problematiche ed alle istanze che potranno insorgere nello svolgimento della professione.
- 2) Ogni modifica o revisione deve essere ratificata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei tecnologi Alimentari.

Art.64 - VALIDITA' ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Codice deontologico entra in vigore a far data delibera del Consiglio Nazionale salvo per gli articoli 9 e 13 che entreranno in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente codice vengono abrogati tutti i regolamenti e codici deontologici precedentemente adottati.

Prot. _____
Emissione 02 -
Revisione 00 GENNAIO 2016

Elaborazione e progettazione

A cura del *Dott. Emilio Ivano GERMANO*

Approvato con delibera durante la Riunione di Consiglio Nazionale in data

29 Gennaio 2016

Confermato durante il Consiglio Nazionale in data

29 Gennaio 2016

Per il Consiglio

Il Segretario

Dr.ssa Giovanna SOVIERO

Il Presidente

Dr.ssa Carla BRIENZA